

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 106 del 19/06/2013 - rif. PREC 68/13/S

Parere di Precontenzioso n. 106 del 19/06/2013 - rif. PREC 68/13/S d.lgs 163/06 Articoli 41 - Codici 41.1, 41.2

Art. 41 del Codice - Requisiti di capacità economica e finanziaria - Fatturato triplo rispetto all'importo a base di gara - Illegittimità. Art. 49 del Codice - Facoltà di avvalimento - Limite percentuale massimo previsto dal bando di gara - Illegittimità- È legittimo commisurare il fatturato globale d'impresa all'importo a base d'asta presunto per l'intero triennio di durata massima dell'affidamento, anziché a quello annuale. L'art. 29, primo comma, del D. Lgs. n. 163/2006, stabilisce infatti che il valore dell'appalto in gara è da intendersi comprensivo anche di eventuali rinnovi o opzioni contrattuali e l'importo così determinato deve essere utilizzato anche quale parametro per la verifica della capacità economica e finanziaria dei concorrenti. Tuttavia, il fatturato generico minimo richiesto, ai fini dell'ammissione pari a tre volte l'importo a base d'asta risulta oggettivamente sproporzionato ed irragionevole.

Parere di Precontenzioso n. 106 del 19/06/2013 - rif. PREC 68/13/S d.lgs 163/06 Articoli 49 - Codici 49.1

È illegittima la limitazione percentuale (nella misura massima del 30%) che la lex specialis di gara pone all'utilizzo dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità finanziaria e tecnica.